

PROVINCIA DI VENEZIA

**COMUNE DI
QUARTO D'ALTINO**

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE AI SENSI**

**L. 26 Ottobre 1995, n. 447; D.P.C.M. 14 Novembre 1997
“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno”**

OGGETTO

**Proposta di:
“REGOLAMENTO ACUSTICO
COMUNALE”**

REDAZIONE

LUGLIO 2001

A CURA DI



STUDIO LABORATORIO A.S.A.

dei dottori Sartorato D., Serena A. e Bassetto G.
31100 TREVISO - Via Paganini, 12
Tel. (0422) 431200 r. a. - Fax (0422) 431191

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE.....	4
CAPO I - ASPETTI GENERALI	4
Art. 1 - Campo di applicazione.....	4
Art. 2 - Competenze del Comune	4
Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune.....	4
Art. 4 - Classificazione acustica del territorio comunale.....	5
Art. 5 - Definizione dei valori limite delle sorgenti sonore.....	6
Art. 6 - Valori limite delle emissioni sonore per le singole sorgenti	6
Art. 7 - Valori limite assoluti delle immissioni sonore	6
Art. 8 - Valori limite differenziali di immissione acustica.....	7
Art. 9 - Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale.....	8
Art. 10 - Rilevamento del rumore	8
Art. 11 - Valutazione dei livelli acustici ambientali corretti.....	9
Art. 12 - Presenza di rumore a tempo parziale.....	9
Art. 13 - Richieste e rilascio autorizzazioni.....	9
CAPO II - SITUAZIONI PARTICOLARI	10
Art. 14 - Sistemi di allarme.....	10
Art. 15 - Pubblici esercizi	10
Art. 16 - Cantieri edili	10
Art. 17 - Attività di escavazione e/o trattamento di inerti.....	10
Art. 18 - Impiego di macchine per giardinaggio.....	11
Art. 19 - Fuochi d'artificio	11
Art. 20 - Attività sportive e ricreative	11
Art. 21 - Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere	11
Art. 22 - Aree agricole, forestali e a bosco.....	11
Art. 23 - Deroghe	11
TITOLO II - DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA	12
CAPO I - LOTTIZZAZIONI E REALIZZAZIONI DI EDIFICI A DESTINAZIONE SPECIALE	12
Art. 24 - Progettazioni di lottizzazioni urbanistiche	12
Art. 25 - Impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale.....	12
Art. 26 - Rilascio nulla osta acustico	13
Art. 27 - Requisiti professionali richiesti agli estensori relazioni acustiche.....	13
Art. 28 - Isolamento acustico	13
Art. 29 - Valori limite dei livelli della rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio.	14
Art. 30 - Norme sull'impatto acustico per opere ed edifici che ricadono nelle fasce territoriali di pertinenza acustica ferroviaria.....	14
TITOLO III - CONTROLLI E SANZIONI.....	16
Art. 31 - Controlli e verifiche	16

<i>Art. 32 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 33 - Fondo comunale</i>	<i>16</i>
<i>Art. 34 - Ordinanze contingibili ed urgenti.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 35 - Abrogazione norme precedenti</i>	<i>17</i>
<i>Art. 36 - Disposizioni finali.....</i>	<i>17</i>
ALLEGATO 1	18

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE

CAPO I

ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento recepisce il D.P.C.M 1 Marzo 1991, la legge 26 Ottobre 1995, n°447 e il DPCM 14 novembre 1997 che stabiliscono i principi fondamentali di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

Art. 2 - Competenze del Comune

Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali e regionali e il rispettivo statuto:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale;
- b) il relativo coordinamento degli strumenti urbanistici;
- c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- g) i controlli sui piani comunali;
- h) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Sono fatte salve le azioni espletate dal Comune e gli interventi già effettuati dalle imprese ai sensi delle norme citate al precedente articolo prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati.

Art. 4 - Classificazione acustica del territorio comunale

Il Consiglio Comunale con deliberazione del ha approvato il Piano di Classificazione Acustica del Territorio comunale ai sensi della Legge 447 del 26 Ottobre 1995. Sono individuate le classi di destinazione d'uso riportate nella sottostante tabella.

<p>CLASSE I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE</p> <p>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• le aree ospedaliere,• le aree scolastiche,• le aree destinate al riposo ed allo svago,• le aree residenziali rurali,• le aree di particolare interesse urbanistico,• i parchi pubblici. <p>Sono escluse le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in complessi scolastici, salva diversa valutazione dell'amministrazione comunale, i servizi sanitari di minori dimensioni, e tutti quei servizi che per la diffusione all'interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la zona di appartenenza. Rientrano in tale classe sicuramente i beni paesaggistici vincolati dalla L. 1497/39 e 431/85.</p>
<p>CLASSE II: AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE.</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è evidentemente la funzione prioritaria, e in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni.</p>
<p>CLASSE III: AREE DI TIPO MISTO.</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o con strade di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p>CLASSE IV: AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p>CLASSE V: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI</p> <p>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p>CLASSE VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI</p> <p>Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. Non costituisce insediamento abitativo l'alloggio del custode o del proprietario dell'attività industriale.</p>

Art. 5 - Definizione dei valori limite delle sorgenti sonore

I valori limite del rumore sono distinti in:

- **valori limite assoluti**, determinati con riferimento al livello continuo equivalente del rumore ambientale;
- **valori limite differenziali**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello continuo equivalente del rumore ambientale e il livello del rumore residuo.

Art. 6 - Valori limite delle emissioni sonore per le singole sorgenti

I livelli di emissioni sonore ammissibili per le singole sorgenti in funzione delle zone di appartenenza come definite dalla "Classificazione Acustica Comunale" di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. del sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	PERIODI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO	NOTTURNO
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Art. 7 - Valori limite assoluti delle immissioni sonore

I livelli di immissione sonora ammissibili per le varie zone del territorio comunale come definite dalla "Classificazione Acustica Comunale" di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. del sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	PERIODI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO	NOTTURNO
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Per la determinazione dei livelli sonori ambientali i periodi di riferimento sono così fissati:

- **DIURNO** dalle ore **06.00** alle ore **22.00**,
- **NOTTURNO** dalle ore **22.00** alle ore **06.00**.

Al confine tra le varie zone dovrà in genere essere rispettato il limite della classe inferiore e nei casi in cui sia stata definita una fascia di transizione, ai confini di questa dovranno essere rispettati i

corrispondenti limiti di zona. Resta peraltro definito che all'interno della fascia di transizione non può essere superato il limite della classe superiore e che al limite delle abitazioni nel periodo notturno non debbono essere superati i 60 dB_(A).

Considerato che l'Amministrazione comunale ha previsto delle fasce di transizione di 50 metri, posizionate esattamente a cavallo dei confini di zona, devono essere rispettati:

- il livello di immissione acustica della classe inferiore al limite dei 25 metri entro la corrispondente zona;
- il livello di immissione acustica della classe superiore al limite dei 25 metri entro la corrispondente zona.

Per la collocazione delle fasce, si fa riferimento alla carta della zonizzazione e alla relazione tecnica di supporto alla stessa.

Art. 8 - Valori limite differenziali di immissione acustica

I valori limite differenziali di immissione sonora fissati nel comma 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, sono:

- **5 dB_(A) nel periodo di riferimento diurno;**
- **3 dB_(A) nel periodo di riferimento notturno.**

La valutazione del rumore con criterio differenziale non si applica nelle aree che siano classificate di classe VI^a (aree esclusivamente industriali).

Le disposizioni di cui sopra non si applicano inoltre nei casi previsti dal comma 2, cioè quando ogni effetto da rumore è da ritenersi trascurabile, specificatamente:

- 1) se il livello acustico equivalente misurato a finestre aperte nell'ambiente disturbato:
 - è inferiore a 50 dB_(A) nel periodo di riferimento diurno,
 - è inferiore a 40 dB_(A) nel periodo di riferimento notturno;
- 2) se il livello acustico equivalente misurato a finestre chiuse nell'ambiente disturbato:
 - è inferiore a 35 dB_(A) nel periodo di riferimento diurno;
 - è inferiore a 25 dB_(A) nel periodo di riferimento notturno.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano inoltre nei casi previsti dal comma 3, cioè alla rumorosità prodotta da:

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo causato all'interno dello stesso.

Art. 9 - Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale

Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) oppure EN n. 60651 del 1994 e n.60804 del 1995; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.

La catena di misura minima, oltre alla misura del livello acustico equivalente secondo la curva di ponderazione o normalizzazione A, deve poter procedere alla misura dei livelli di pressione acustica massimi con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed all'analisi del rumore per bande di terze d'ottava.

Tali misurazioni sono necessarie per la valutazione del rumore ambientale conformemente alle indicazioni di cui all'allegato B del D.M.A. 16-03-1998, che prevede la ricerca di eventuali componenti impulsive, componenti tonali o componenti spettrali in bassa frequenza

Art. 10 - Rilevamento del rumore

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente (L_{eq}) ponderato in curva A, con un tempo di misura sufficiente per ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato.

Per le sorgenti fisse il rilevamento dovrà essere eseguito nel periodo di massimo disturbo, non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato.

Il microfono del fonometro dev'essere posizionato a metri 1.20 -1.50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.

L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.

Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali: velocità del vento inferiore a 5 m/sec ed assenza di precipitazioni atmosferiche.

Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi, nonché per la individuazione di eventuali componenti impulsive, tonali o spettrali in bassa frequenza che penalizzano il rumore, si rinvia alle norme tecniche riportate nel DPCM 1 marzo 1991 e DM Ambiente 26 marzo 1998.

Art. 11 - Valutazione dei livelli acustici ambientali corretti

Ai livelli acustici ambientali misurati (L_A) vanno applicati dei fattori correttivi (K) in $dB_{(A)}$, che sono stati introdotti al fine di tenere conto delle eventuali componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza, specificatamente:

Tipologia di componenti presenti	Coefficiente correttivo, K in $dB_{(A)}$
Impulsive	$K_I = 3$
Tonali	$K_T = 3$
In bassa frequenza	$K_B = 3$

Il livello acustico ambientale corretto (L_C) è definito dalla relazione:

$$L_C = L_A + K_I + K_T + K_B$$

Art. 12 - Presenza di rumore a tempo parziale

Esclusivamente nel periodo di riferimento diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale in caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora.

Se il rumore a tempo parziale è compreso tra 1 h e 15 minuti il valore del livello equivalente ambientale misurato $Leq_{(A)}$ va diminuito di 3 $dB_{(A)}$; mentre se è inferiore a 15 minuti il $Leq_{(A)}$ dev'essere diminuito di 5 $dB_{(A)}$.

Art. 13 - Richieste e rilascio autorizzazioni

Le richieste di autorizzazione previste dal presente regolamento devono essere indirizzate al Sindaco, con l'osservanza delle norme di bollo, firmate dai richiedenti e corredate dai documenti eventualmente prescritti.

Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto redatto dall'ufficio comunale competente.

CAPO II
SITUAZIONI PARTICOLARI

Art. 14 - Sistemi di allarme

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti.

Art. 15 - Pubblici esercizi

Il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale è subordinata alla presentazione di una relazione di clima acustico, redatta da tecnici competenti ai sensi art. 2 della L. 447/95, al fine di dimostrare che i locali possiedono le caratteristiche di isolamento acustico tali da rispettare i limiti per l'ambiente esterno ed interno allo stesso edificio.

REQUISITI PASSIVI FRA DUE DISTINTE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLO STESSO EDIFICIO [valori in dB _(A)]				
POTERE FONO-ISOLANTE	ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZ.	LIVELLO RUMORE DI CALPESTIO	LIVELLO MASSIMO DI PRESSIONE	LIVELLO CONT EQUIVALENTE DI PRESSIONE SONORA
50	42	55	35	35

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Art. 16 - Cantieri edili

Nei cantieri edili, posti all'interno dei centri urbani ed in prossimità di nuclei residenziali, i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dal 01 Gennaio al 31 Dicembre dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 19.00.

Art. 17 - Attività di escavazione e/o trattamento di inerti

Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, il trattamento, l'ammasso di risorse minerali o lo sfruttamento di cave.

Il provvedimento autorizzatorio del Comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

Art. 18 - Impiego di macchine per giardinaggio

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Art. 19 - Fuochi d'artificio

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.

Art. 20 - Attività sportive e ricreative

Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart, tiro a volo ecc., sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal Comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.

Art. 21 - Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere

Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal Comune e comunque non devono protrarsi oltre le ore 24.00 nei giorni feriali e festivi e le ore 01.00 nei giorni pre-festivi.

Il provvedimento autorizzatorio del Comune, predisposto su richiesta del soggetto interessato, prescrive i limiti di immissione acustica al limite dei ricettori più esposti ed eventualmente le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi.

Art. 22- Aree agricole, forestali e a bosco

Si concede la deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento nelle aree agricole, a bosco, a pascolo ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

Art. 23 - Deroghe

Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione, qualora lo richiedano particolari esigenze locali, tradizionali o ragioni di pubblica utilità (art. 7 comma 1 della L.R. 10/05/1999 n. 21) ai divieti e agli orari riportati negli articoli precedenti (art. 7 comma 7 della L.R. 10/05/1999 n. 21).

Ulteriori deroghe agli orari e ai divieti possono essere autorizzate dal Comune su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato.

In tal caso il provvedimento autorizzatorio del Comune, prescrive le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi, i limiti temporali di validità della deroga ed eventualmente i limiti dei livelli di immissione acustica sul fronte dei ricettori più esposti.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA

CAPO I

LOTTIZZAZIONI E REALIZZAZIONI DI EDIFICI A DESTINAZIONE SPECIALE

Art. 24 - Progettazioni di lottizzazioni urbanistiche

Chi intende realizzare sul piano urbanistico una lottizzazione, unitamente alla richiesta di autorizzazione deve presentare anche una valutazione di clima acustico previsionale per le lottizzazioni in prossimità delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole ed asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani.

Art. 25 - Impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale

Nell'ambito delle procedure previste dal regolamento edilizio ovvero su richiesta del Comune, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- g) è fatto obbligo di produrre invece una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - h) scuole ed asili nido;
 - i) ospedali;
 - j) case di cura e di riposo;
 - k) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - l) impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

La valutazione previsionale del clima acustico va presentata anche per ottenere:

- dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture sopra riportate;
- la licenza o l'autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

- il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale.

Art. 26 - Rilascio nulla osta acustico

Per le situazioni ed attività connesse con l'ultimo comma dell'articolo precedente il Comune, tramite l'ufficio Ambiente, rilascia opportuno NULLA OSTA "ACUSTICO" (allegato 1).

Art. 27 - Requisiti professionali richiesti agli estensori relazioni acustiche.

Le valutazioni di impatto e le previsioni di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente come definito dalla Legge 447/95.

Art. 28 - Isolamento acustico

I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- b) categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- c) categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- d) categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- e) categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- f) categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- g) categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Premesso ciò, la tabella successiva definisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici intesi come partizioni orizzontali e verticali fra due distinte unità immobiliari in funzione della categoria di edificio.

TIPO EDIFICI	POTERE FONOSOLANTE	ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZ.	LIVELLO RUMORE DI CALPESTIO	LIVELLO MASSIMO DI PRESSIONE	LIVELLO CONT EQUIV. DI PRESSIONE SONORA
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B; F, G	50	42	55	35	35

Per le definizioni delle grandezze di riferimento, metodi di calcolo e misura, si fa riferimento all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 29 - Valori limite dei livelli della rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio.

Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- 35 dB_(A) del livello acustico massimo con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- 25 dB_(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Per le definizioni delle grandezze di riferimento, metodi di calcolo e misura, si fa riferimento all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 30 - Norme sull'impatto acustico per opere ed edifici che ricadono nelle fasce territoriali di pertinenza acustica ferroviaria

Nell'ambito delle procedure fissate dal presente regolamento, ed ai sensi del DPR 18 Novembre 1998, i competenti soggetti titolari dei progetti di opere edilizie, ricadenti nelle fasce territoriali di pertinenza ferroviaria così definite:

- FASCIA A 100 m di larghezza dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato,
- FASCIA B 150 m di larghezza a partire dal limite esterno della fascia A,

devono presentare un progetto che preveda la predisposizione di misure di contenimento delle immissioni acustiche, che assicuri all'interno dei locali dell'edificio e a finestre chiuse il rispetto dei seguenti limiti:

- per gli OSPEDALI e le CASE DI CURA 35 dB_(A) nel periodo notturno
- per le SCUOLE 45 dB_(A) nel periodo diurno
- per gli ALTRI RICETTORI 40 dB_(A) nel periodo notturno

Considerato che ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980 si ha:

- all'art. 49, "lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire, ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.....";
- all'art. 50, "i comuni non possono rilasciare concessioni di costruzione entro la fascia di rispetto di cui al precedente art. 49 ...".

Qualunque progetto presentato al Comune per l'ottenimento di una concessione edilizia entro i limiti della precedente fascia di pertinenza, è subordinato alla presentazione al gestore dell'infrastruttura di una valutazione del rumore ferroviario. Il gestore provvederà al controllo preventivo del progetto, per verificare l'adeguatezza degli interventi e dei materiali utilizzati per la tutela dei ricettori e quindi rilascerà un opportuno nulla osta acustico.

TITOLO III

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 31 - Controlli e verifiche

Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni si avvalgono del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV - Area Tecnico - Scientifica.

Art. 32 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000;
- b) chi, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito dall'autorità con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000;
- c) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee di cui agli articoli 15,16,17,18,19 e 20 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000;
- d) chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga per quanto riguarda divieti e il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000;
- e) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.0000 a lire 2.000.000.

Al comune per i punti a) e b) spetta una quota del 30% delle sanzioni amministrative, mentre la restante quota del settanta per cento è attribuita al Bilancio dello Stato.

Art. 33 - Fondo comunale

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono destinate a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

Art. 34 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Tale facoltà sindacale è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

Art. 35 - Abrogazione norme precedenti

Il presente Regolamento locale di igiene abroga tutte le norme precedenti in tema di acustica contenute in altri Regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con quelle sopra riportate.

Art. 36 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quanto prescritto dalla Normativa nazionale in materia di inquinamento acustico e al Codice Penale.

Si allegano al presente regolamento:

- modulo per il rilascio del nulla osta acustico (Allegato 1);
- la Carta della Zonizzazione Acustica del Territorio comunale in scala 1: 5 000 (Allegato 2).

ALLEGATO 1

Prot. n.

Pratica n.

OGGETTO: LEGGE 26 ottobre 1995 n. 447 art. 8 punto 6 - NULLA OSTA ACUSTICO

DITTA:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE

VISTA la richiesta presentata da, diretta ad ottenere il nulla osta acustico

VISTA la relazione la relazione dalla quale si evince che la rumorosità derivante dall'attività lavorativa della Ditta sopracitata rispetterà i limiti di accettabilità diurni e notturni per l'ambiente esterno e i limiti previsti negli ambienti abitativi fissati dal DPCM 14 novembre 1997;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n..... di Classificazione Acustica Comunale;

VISTO il DPCM 1 marzo 1991;

VISTO il DPCM 14 novembre 1997;

VISTA la legge 26 ottobre 1995 n. 447;

VISTA la Legge 08.06.1990 n.142;

RILASCIA NULLA-OSTA

per l'inserimento dell'attività di nell'edificio sito in via (oppure mappali, ecc...)

con l'obbligo del rispetto dei seguenti limiti:

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

È fatto obbligo inoltre di:

- a) adottare tutte le misure necessarie allo scopo di evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- b) richiedere un nuovo nulla-osta per ogni diversa destinazione del fabbricato, od in caso di ampliamento, ristrutturazione o spostamento, o per modifica del ciclo tecnologico;
- c) produrre al Comune entro 90 giorni dall'avvio dell'attività di opportuna indagine fonometrica a dimostrazione del rispetto dei limiti fissati.

Il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutti i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla rumorosità.

Il presente nulla-osta sarà revocato in caso di mancato adeguamento ai limiti di accettabilità ed alle condizioni più sopra indicate nei tempi e modi prescritti ed in ogni altro caso previsto dalla Legge.

La trasgressione a quanto sopra comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.